



COMUNE DI ORATINO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E VALORIZZAZIONE A FINI SOCIALI DEI BENI COMUNI URBANI E PER LA TUTELA DELLE FORME DI CITTADINANZA ATTIVA

(approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 15/06/2023)

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, favorendo l'autonoma iniziativa dei cittadini sulla base del principio di sussidiarietà e in attuazione della Costituzione italiana.

Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, promossa spontaneamente dai cittadini e/o dell'Amministrazione comunale.

La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.

Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per Beni comuni urbani: i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, all'interesse delle generazioni future, per garantirne e migliorarne la fruizione collettiva attraverso la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione;

Comune o Amministrazione: il Comune di Oratino nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;

Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali, che si attivano per la cura, la gestione condivisa o la rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente Regolamento;

Amministrazione condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini ed Amministrazione di condividere su un piano paritario risorse e responsabilità nell'interesse generale;

Proposta di collaborazione: la proposta viene formulata dai cittadini attivi tramite manifestazione d'interesse finalizzata ad interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani, a patto che non si configurino come surrogato di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi e i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una specifica manifestazione di pubblico interesse del Comune;

Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione di beni comuni urbani;

Gestione condivisa: programma di fruizione collettiva dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività ed integrazione;

Rigenerazione: programma di fruizione collettiva, recupero dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività ed integrazione;

Fruizione collettiva: disponibilità e godimento di un bene comune da parte di tutti gli appartenenti ad una comunità;

Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Articolo 3 - Principi generali

La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

- Fiducia reciproca, sulla base del presupposto che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;
- Pubblicità e trasparenza delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate, per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
- Responsabilità, quale elemento centrale nella relazione tra Amministrazione e cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;
- Pari opportunità, inclusività e contrasto delle discriminazioni di genere, origine, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e abilità;
- Sostenibilità: affinché la collaborazione tra i cittadini e l'Amministrazione non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull'utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future;
- Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, gestione e rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene e delle persone al cui benessere esso è funzionale;
- Informalità: l'Amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura il massimo di flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica;
- Autonomia civica, in attuazione di tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini;
- Prossimità e territorialità, riconoscendo le comunità locali come livello privilegiato per la definizione di patti di collaborazione.
- Preservazione dei beni immobili e degli spazi pubblici come luoghi di convivenza, civismo, libera circolazione, ozio e ristoro, nel pieno rispetto dei diritti individuali e promuovendo la pluralità e la libera espressione dei fenomeni culturali, sociali, politici e religiosi.

Articolo 4 - Cittadini attivi L'intervento di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità, è aperto a tutti i soggetti singoli o raggruppati, in grado di rapportarsi con la pubblica Amministrazione, senza necessità

di ulteriore titolo di legittimazione. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, i soggetti che sottoscrivono i patti di collaborazione rappresentano, nei rapporti con l'Amministrazione, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni. L'attività svolta dai cittadini attivi è da considerarsi svolta a beneficio della collettività senza alcun rapporto di committenza da parte del Comune al soggetto realizzatore.

Articolo 5 - Patto di collaborazione

Il patto di collaborazione è lo strumento con cui l'Amministrazione e i cittadini attivi definiscono e concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, rigenerazione e gestione dei beni comuni in forma condivisa. Il contenuto del patto può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione.

Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa e le attività da svolgere a favore della collettività;
- b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
- e) l'eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di coordinamento e governo (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, ecc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee, altri processi strutturati di partecipazione al processo decisionale);
- f) le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e dei soggetti che prestano attività nell'ambito degli accordi di cui al presente Regolamento;
- g) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative;
- h) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune dai cittadini attivi in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati, da prevedere in base alla complessità degli interventi ed al valore del bene oggetto dell'accordo;
- i) le eventuali forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione con i cittadini è potenzialmente in grado di generare;
- j) l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa;
- l) le modalità di rivalsa dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini che dopo la stipula del patto di collaborazione non adempiano, in tutto o in parte, a quanto da esso previsto;
- m) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 6 - Disposizioni generali

La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione.

L'Amministrazione raccoglie le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi e svolge le attività di cui all'articolato che segue.

Articolo 7 - Collaborazioni ordinarie

Con deliberazione annuale della Giunta Comunale viene definito l'elenco delle collaborazioni ordinarie, in ragione della possibilità di predefinire con precisione presupposti, condizioni ed iter istruttorio per la loro attivazione.

La deliberazione individua le categorie di beni comuni urbani che possono essere oggetto di patti di collaborazione, approva le linee di indirizzo per la loro cura, gestione condivisa o rigenerazione e l'eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, individua il Responsabile delegato alla conclusione dei patti di collaborazione.

Il Responsabile, verificati il rispetto del presente regolamento, la coerenza con la deliberazione della Giunta Comunale e la legittimità tecnica, stipula il patto di collaborazione.

Qualora non sussistano le condizioni per procedere, lo comunica al richiedente illustrandone puntualmente le motivazioni.

Articolo 8 - Collaborazioni straordinarie

Il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale individua il bene o i beni oggetto della proposta di collaborazione, approva le linee di indirizzo per la loro cura, gestione condivisa o rigenerazione e l'eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, individua l'Ufficio competente e il Responsabile delegato alla conclusione del patto di collaborazione.

Il Responsabile competente pubblica un avviso per la presentazione di proposte di collaborazione da parte di cittadini attivi. L'avviso specifica i requisiti necessari, i termini e le modalità di presentazione, i criteri di valutazione delle proposte. La valutazione delle proposte pervenute, sulla base dei criteri definiti nell'avviso, viene effettuata da un'apposita commissione.

L'eventuale graduatoria finale viene approvata con provvedimento del Responsabile competente.

La successiva attività di progettazione del programma di cura, gestione condivisa o rigenerazione è realizzata dai cittadini attivi in collaborazione con l'Ufficio competente ed un eventuale gruppo di lavoro. Il patto di collaborazione viene stipulato dal Responsabile competente.

Articolo 9 - Proposte di collaborazione presentate dai cittadini attivi

I cittadini attivi possono in ogni momento presentare proposte di collaborazione per la cura, la gestione condivisa, la rigenerazione di beni comuni urbani, anche non inseriti nell'elenco delle collaborazioni ordinarie di cui all'articolo 7, nella consultazione pubblica di cui all'articolo 8 o nell'elenco degli immobili e degli spazi pubblici di cui all'articolo 10.

I cittadini attivi inviano la proposta di collaborazione al Responsabile competente, il quale, verificati il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità tecnica, predisporre gli atti necessari alla deliberazione della Giunta Comunale.

Il Dirigente competente, qualora non sussistano le condizioni per procedere, lo comunica al richiedente illustrandone puntualmente le motivazioni. La deliberazione della Giunta Comunale individua il bene oggetto della proposta di collaborazione, approva le linee di indirizzo per la sua cura, gestione condivisa o rigenerazione e l'eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, individua l'Ufficio competente e il Responsabile delegato alla conclusione del patto di collaborazione.

Il Responsabile pubblica la proposta di collaborazione anche al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.

Se vengono formulate proposte alternative relative allo stesso bene il Responsabile competente può avviare un confronto tra i diversi proponenti finalizzato alla formulazione di una proposta condivisa. Il patto di collaborazione viene stipulato dal Responsabile competente.

Articolo 10 - Elenco degli immobili e degli spazi pubblici

La Giunta Comunale individua periodicamente gli immobili e gli spazi pubblici in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione. La

periodica ricognizione degli immobili e degli spazi pubblici in stato di parziale o totale disuso e delle proposte di cura, gestione condivisa e rigenerazione avanzate dai cittadini è promossa con procedure trasparenti, aperte e partecipate, in accordo con le previsioni del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e delle disposizioni vigenti in materia di digitalizzazione dell'attività amministrativa.

CURA, GESTIONE CONDIVISA E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Articolo 11 - Azioni e interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili e spazi pubblici

I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene. Le proposte di collaborazione che prefigurano la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di beni mobili e immobili devono pervenire all'Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di beni mobili e immobili. Resta ferma, per i lavori eseguiti, la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche. Ove possibile, sono ammessi lavori in autocostruzione. In tal caso gli Uffici competenti devono verificare la qualità dei materiali e delle opere.

Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene.

Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili, prevedono l'uso dell'immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi.

La durata del programma del patto di collaborazione non supera normalmente i cinque anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.

FORME DI SOSTEGNO

Articolo 12 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione.

Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi.

Articolo 13 - Autofinanziamento

Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini attivi a bandi di finanziamento pubblico o privato, volti alla sostenibilità economica dei progetti di rigenerazione, recupero e rivitalizzazione dei beni comuni urbani, garantendo ai cittadini l'eventuale supporto progettuale e burocratico.

Articolo 14 - Ruolo delle scuole

Il Comune promuove nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla cittadinanza attiva attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione fra genitori, studenti e istituzione scolastica per la cura della scuola come bene comune.

Il Comune collabora con le scuole e le Università per l'organizzazione di interventi formativi sull'amministrazione condivisa, sia teorici sia pratici, rivolti agli studenti ed alle loro famiglie.

COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Articolo 15 - Comunicazione collaborativa

Il Comune di Oratino, al fine di favorire il progressivo radicamento del modello dell'amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare i cittadini e i dipendenti comunali sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani. L'attività di comunicazione collaborativa mira in particolare a consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni, favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti, mappare i soggetti e le esperienze di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Articolo 16 - Trasparenza, misurazione, valutazione

La documentazione delle attività svolte, essenziale al fine del buon funzionamento del presente Regolamento, dovrà essere raccolta e pubblicata sul sito web del Comune, al fine di dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed Amministrazione per la cura dei beni comuni.

La valutazione delle attività realizzate si attiene ai principi generali in materia di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguate ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata; comparabilità, sia temporale sia con altre realtà aventi caratteristiche simili e di settore; periodicità e verificabilità.

Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.

La valutazione deve contenere informazioni relative a: obiettivi, indirizzi e priorità di intervento; azioni e servizi resi; risultati raggiunti; risorse disponibili e utilizzate.

Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della documentazione riguardante i patti sottoscritti e dei risultati della valutazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso il sito web istituzionale, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.

RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 17 - Prevenzione dei rischi

Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani.

I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.

Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipulazione di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta entro i limiti degli stanziamenti di bilancio.

Articolo 18 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani concordati tra l'Amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa grave o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

Articolo 19 - Tentativo di conciliazione

Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'Amministrazione ed uno di comune accordo, oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.

Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 20 - Clausole interpretative

Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente Regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.

Articolo 21 - Disposizioni transitorie e abrogazioni

Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del Regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.